



SEDE NAZIONALE

Statuto Fanfare ANA

(approvato dal CDN nella seduta del 31/10/2015)

Premesse

- L'Associazione Nazionale Alpini riconosce che le Fanfare alpine costituiscono uno dei principali vettori della cultura alpina. L'ANA riconosce inoltre che la costituzione e l'attività delle Fanfare in ambito associativo rientra a pieno titolo tra le finalità statutarie con riferimento alla voce "Scopi" punto "a. dell'articolo 2" che recita: "l'Associazione Nazionale Alpini si propone di tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta".
- L'ANA prende atto che al momento della stesura del presente documento, diverse Sezioni e Gruppi ANA hanno già riconosciuto una propria fanfara e che alcune di queste si sono già date un loro Regolamento e/o Statuto in quanto costituitisi in Associazioni Musicali.
- L'ANA riconosce la necessità e l'importanza di un intervento normativo sulle realtà musicali associative in essere e quelle che si formeranno al fine di allineare le proprie Fanfare allo spirito statutario e di agevolare le attività delle Fanfare integrandole nelle diverse componenti di Sezioni e Gruppi.
- Si propongono pertanto alcune norme che costituiscono dei riferimenti "inderogabili" per potersi fregiare della dicitura "Fanfara ANA", lasciando facoltà a ciascuna Fanfara di adattare a piacimento, entro tali limiti, il proprio Regolamento interno.

Art.1 Scopo di una Fanfara ANA

Lo scopo di una Fanfara ANA è promuovere la cultura corale degli Alpini in forma adeguata mediante pubbliche esecuzioni, incisioni su dischi ed eventualmente edizioni musicali. Occupandosi più in generale di diffondere in modo quanto più corretto e documentato possibile le musiche che la Fanfara sceglierà di inserire nel proprio repertorio con particolare riferimento alle musiche popolari italiane e quindi alle musiche montanare tradizionalmente suonate o ascoltate dagli Alpini.

Lo scopo è raggiunto tramite l'adesione alla Fanfara di volontari appassionati di musica ed il continuo addestramento per mezzo di un Maestro o Direttore della Fanfara.

Le fanfare si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei musicisti e delle strutture gestionali che le fanfare vorranno darsi.

Art.2 Uso della denominazione FANFARA ANA

La denominazione "Fanfara ANA" è patrimonio esclusivo dell'Associazione Nazionale Alpini e non potrà essere adottata da complessi musicali che non siano accettati e legittimati dall'Associazione Nazionale Alpini.



SEDE NAZIONALE

La denominazione "Fanfara ANA" è concessa a seguito di una domanda documentata presentata dal competente Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) agli organi preposti dell'Associazione Nazionale Alpini che ne valuteranno l'idoneità.

La denominazione della Fanfara deve contenere per esteso il nome del Gruppo e/o della Sezione di appartenenza e tale nome deve apparire nei loghi posti su manifesti, siti internet, abbigliamento vario, spille e tutto quanto sia materiale promozionale.

È fatto obbligo di inserire nel logo della Fanfara il simbolo ufficiale dell'ANA in quanto simbolo inequivocabile di appartenenza all'Associazione Nazionale Alpini, rispettandone proporzioni e colori così come da indicazioni fornite dal Centro Studi ANA.

Art.3 Organico delle Fanfare

L'attività delle Fanfare è soggetta alla disciplina del presente Statuto che tutti i componenti della Fanfara sono tenuti ad osservare sotto la responsabilità diretta del Presidente della Fanfara.

Ogni Fanfara farà riferimento alla struttura associativa nell'ambito della quale è costituito.

I referenti della Fanfara, presso Sezioni e Gruppi sono il CDS e/o il Consiglio del Gruppo (CDG).

L'organico di ogni Fanfara dovrà essere composto almeno da:

- un Presidente;
- un proprio Consiglio Direttivo di Fanfara (CDF);
- un Maestro o Direttore Artistico;
- eventualmente un Segretario/Tesoriere;
- l'Assemblea dei Soci della Fanfara (musicisti).

Tutti i componenti dell'Organico della Fanfara sono tenuti ad essere in regola con il Tesseramento ANA.

Possono fare parte dell'Organico della Fanfara ANA soci Alpini e non Alpini dell'Associazione Nazionale Alpini.

Art.4 Presidente della Fanfara

La nomina del Presidente della Fanfara è proposta per ratifica del CDS o del CDG.

Su convocazione del Presidente della Sezione o del Capo Gruppo, potrà partecipare alle riunioni del CDS o del CDG per definire il calendario delle manifestazioni da svolgere in ambito associativo e risolvere senza intermediari eventuali questioni.

È l'unico rappresentante della Fanfara verso il CDS o il CDG.

Provvede agli atti previsti dallo Statuto/Regolamento della Fanfara ed alla stesura della relazione morale annuale sulle attività della Fanfara, relazione da presentare al CDS o al CDG in tempo utile per l'Assemblea ordinaria della Sezione o del Gruppo.

È di sua competenza la scelta del Direttore Artistico ed è responsabile della corretta gestione economica e fiscale della Fanfara.

Il mandato del Presidente della Fanfara dovrà avere durata massima di 3 (tre) anni, senza limite di rieleggibilità.

Il CDS ed il CDG hanno facoltà di rimuovere dall'incarico il Presidente della Fanfara, in caso di inosservanza del presente Statuto.

Art.5 Consiglio Direttivo della Fanfara

È l'organo di gestione, delibera e controllo della Fanfara.

Il Presidente della Fanfara fa parte di diritto del CDF.



SEDE NAZIONALE

I componenti del CDF, nel numero che ogni Fanfara riterrà opportuno avere, eletti dall'Assemblea dei Soci della Fanfara, avranno mandato con durata massima di 3 (tre) anni, senza limiti di rieleggibilità.

Tra i componenti del CDF si trovano anche Segretario/Tesoriere.

Art.6 Direttore Artistico della Fanfara

E' nominato dal Presidente della Fanfara con incarico annuale.

Ha poteri artistici, deve cioè dedicarsi all'istruzione ed alla formazione dei musicisti.

Propone il repertorio delle musiche e i programmi dei concerti all'approvazione del CDF.

Non potrà rivestire la carica di Presidente.

Art.7 Musicisti

L'adesione alla Fanfara da parte dei musicisti è volontaria ed è subordinata all'accettazione dell'adesione da parte del Presidente della Fanfara e del Direttore Artistico.

Possono far parte della Fanfara alpini e non alpini, purché soci iscritti all'Associazione Nazionale Alpini.

Art.8 Esibizioni delle Fanfare

Durante le esibizioni i musicisti sono tenuti ad indossare la divisa ufficiale del coro e sarà facoltà del Presidente della Fanfara decidere se indossare o meno il cappello alpino, salvo per le manifestazioni istituzionali e associative per le quali il cappello alpino è richiesto.

Le uscite pubbliche di ogni Fanfara ANA è preferibile siano accompagnate dal gagliardetto del Gruppo o dal Vessillo della Sezione di appartenenza.

Art.9 Manifestazioni sezionali e nazionali

Le Fanfare ANA sono tenute a partecipare alle manifestazioni nazionali (Adunate Nazionali, Raduni Intersezionali, etc.) come anche alle manifestazioni Sezionali, così come vi partecipano i Gruppi della Sezione.

Compatibilmente con i propri impegni artistici e concordandolo in anticipo, le Fanfare si impegnano ad effettuare annualmente su richiesta delle Sezioni o Gruppi di appartenenza, un certo numero di prestazioni gratuite, salvo il rimborso delle sole spese vive.

Per consentire al Gruppo o all'Ente di riorganizzarsi per tempo, eventuali disdette dovranno pervenire in forma scritta anche via Email al responsabile dell'evento, e per conoscenza al Web Master Sezionale, entro 60 giorni prima della manifestazione a cui la Fanfara avrebbe dovuto partecipare.

Al fine di agevolare la diffusione e partecipazione di tutti i soci, verrà istituito un calendario dei concerti a livello nazionale nel sito internet www.ana.it.

È impegno della Fanfara comunicare tempestivamente via Email i propri programmi di attività ed eventuali variazioni.

Art.10 Manifestazioni esterne all'Associazione

È concesso alle Fanfare di poter offrire a terzi, persone od Enti, le proprie prestazioni artistiche esclusivamente sotto la denominazione di cui all'art.2 per l'esecuzione all'aperto o in luogo chiuso. Nel caso di più richieste per la stessa data è preferibile dare priorità ad eventi alpini e associativi.



SEDE NAZIONALE

Nessun appartenente alle Fanfare potrà prestare la propria immagine per scopi pubblicitari personali indossando il logo/divisa/cappello alpino senza l'approvazione del Presidente della Fanfara e del CDS o del CDG.

Le registrazioni per un eventuale uso commerciale su dischi, nastri o in qualsiasi forma, devono avvenire con la preventiva autorizzazione del CDS o del CDG.

Art.11 **Gestione economica**

Il bilancio della Fanfara sarà tenuto in accordo alle normative applicabili.

Le entrate finanziarie costituite dai compensi riconosciuti a qualsiasi titolo alle Fanfare per le loro prestazioni, le eventuali elargizioni straordinarie e/o qualsiasi altro introito ad esse assimilabili e le uscite a fronte delle spese sostenute per l'esercizio delle attività artistiche vengono amministrate dal Segretario/Tesoriere della Fanfara.

Il Segretario/Tesoriere della Fanfara dovrà curare a fine anno la compilazione di un rendiconto delle rendite e delle spese. Il rendiconto approvato dal CDF dovrà essere presentato per conoscenza all'Assemblea Ordinaria del Gruppo o al CDS, utilizzando il modello nazionale previsto per i Gruppi, unitamente alla relazione morale del Presidente della Fanfara.

In funzione dell'entità del rendiconto e delle necessità della Sezione/Gruppo, il CDF deciderà l'ammontare di un congruo contributo da versare alla Cassa della Sezione o del Gruppo a titolo di rimborso spese.

Tale contributo potrà essere eventualmente elargito come donazione ad Enti benefici o associazioni umanitarie in caso di rinuncia allo stesso da parte del CDS o del CDG.